

Documento di consultazione per l'estensione degli Orientamenti dell'Autorità Bancaria Europea in materia di *de-risking* (EBA/GL/2023/04 e EBA/GL/2023/03) ai soggetti vigilati che non ne sono destinatari.



Qual è l'oggetto della consultazione?

La consultazione ha per oggetto l'estensione degli Orientamenti dell'Autorità Bancaria Europea: i) sulle politiche e sui controlli per la gestione efficace dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (ML/TF) nel fornire accesso ai servizi finanziari (EBA/GL/2023/04); ii) recanti modifiche agli Orientamenti in materia di fattori di rischio per l'adeguata verifica della clientela (EBA/GL/2023/03 - Orientamento sui clienti che sono organizzazioni senza scopo di lucro) anche agli intermediari vigilati che non sono destinatari degli stessi (di seguito, "Orientamenti in materia di *de-risking*").



Quali sono le ragioni della presente consultazione?

La Banca d'Italia ritiene opportuno estendere gli Orientamenti dell'EBA in materia di *de-risking* anche agli intermediari vigilati che non ne sono destinatari, per assicurare una coerente e uniforme applicazione del quadro normativo di riferimento a tutti i soggetti vigilati. *Per maggiori info, [clicca qui](#).*



A chi si rivolge questa consultazione?

La consultazione si rivolge a: intermediari iscritti all'albo di cui all'art. 106 TUB, incluse le società fiduciarie; i soggetti eroganti micro-credito; Cassa Depositi e Prestiti; Poste Italiane per l'attività di bancoposta. *Per maggiori info, [clicca qui](#).*



Entro quando e come si possono inviare osservazioni e commenti?

Osservazioni e commenti possono essere trasmessi, tramite PEC oppure in forma cartacea, entro 60 giorni dalla ricezione del documento di consultazione. *Per maggiori info, [clicca qui](#).*

Cosa accade dopo la consultazione pubblica?



La Banca d'Italia analizzerà le osservazioni e i commenti ricevuti nel corso della consultazione pubblica e valuterà se estendere in tutto o in parte gli Orientamenti ai soggetti che non sono destinatari degli stessi.

La Banca d'Italia darà conto di come i commenti ricevuti sono stati presi in considerazione nel c.d. "resoconto della consultazione". Per *maggiori info*, [clicca qui](#).

Obiettivi della presente consultazione

Il 31 marzo 2023 l'EBA ha pubblicato: i) gli Orientamenti sulle politiche e sui controlli per la gestione efficace dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (ML/TF) nel fornire accesso ai servizi finanziari; ii) gli Orientamenti recanti modifiche agli [Orientamenti in materia di fattori di rischio](#) ⁽¹⁾ per l'adeguata verifica dei clienti che sono organizzazioni senza scopo di lucro. Entrambi i documenti sono stati sottoposti a pubblica consultazione dalla stessa Autorità dal 6 dicembre 2022 al 6 febbraio 2023. La Banca d'Italia ha comunicato all'EBA l'intenzione di conformarsi agli Orientamenti, attraverso le Note n. 34 e 35 del 3 ottobre 2023, applicabili ai destinatari di questi ultimi.

Per assicurare una coerente e uniforme applicazione del quadro normativo di riferimento a tutti i soggetti vigilati, la Banca d'Italia intende estendere le indicazioni dell'EBA anche agli intermediari vigilati che non ne sono destinatari e, pertanto, non sono stati coinvolti nella consultazione già condotta dall'EBA (intermediari iscritti all'albo di cui all'art. 106 TUB, comprese le società fiduciarie, i soggetti eroganti micro-credito, Cassa Depositi e Prestiti Poste Italiane per l'attività di bancoposta). Per maggiori info, [clicca qui](#).

La consultazione è condotta ai sensi del Provvedimento della Banca d'Italia del 9 luglio 2019.

A chi si rivolge questa consultazione?

La consultazione si rivolge a: intermediari iscritti all'albo di cui all'art. 106 TUB, incluse le società fiduciarie; soggetti eroganti micro-credito; Cassa Depositi e Prestiti; Poste Italiane per l'attività di bancoposta.

Per maggiori info, [clicca qui](#).

Entro quando e come si possono inviare osservazioni e commenti?

Osservazioni e commenti possono essere trasmessi, tramite PEC o posta cartacea entro 60 giorni dalla ricezione del documento di consultazione.

Gli indirizzi della Banca d'Italia cui far pervenire le risposte alla consultazione sono i seguenti:

- sna@pec.bancaditalia.it;
- Banca d'Italia, Unità Supervisione e Normativa Antiriciclaggio, Via Piacenza, 6, 00184 Roma; qualora si voglia far pervenire la risposta in forma cartacea, una copia in formato elettronico dovrà essere contestualmente inviata via e-mail all'indirizzo: SNA.CoopInterRegolProcVigAnt@bancaditalia.it.

Per agevolare la valutazione dei contributi alla consultazione si invitano i rispondenti a indicare esplicitamente i punti degli Orientamenti a cui i contributi si riferiscono (cfr. Provvedimento del 9 luglio 2019, art. 4).

⁽¹⁾ Gli Orientamenti dell'EBA in materia di fattori di rischio sono stati recepiti dalla Banca d'Italia con [Nota n. 15 del 4 ottobre 2021](#).

Le risposte ricevute durante la consultazione saranno analizzate solo se pertinenti e rilevanti (cfr. Provvedimento del 9 luglio 2019, art. 6). I commenti pervenuti oltre il termine sopra indicato non saranno presi in considerazione.

Resoconto della consultazione e prossimi passi

A conclusione della consultazione pubblica, la Banca d'Italia procederà all'analisi delle osservazioni e dei commenti ricevuti, per valutare se estendere in tutto o in parte gli Orientamenti ai soggetti che non sono destinatari diretti degli stessi.

La Banca d'Italia darà conto di come i commenti ricevuti sono stati presi in considerazione nel c.d. "resoconto della consultazione". La Banca d'Italia non è tenuta a fornire riscontro puntuale su ogni singolo commento e può redigere il resoconto della consultazione in forma sintetica (cfr. Provvedimento del 9 luglio 2019).

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE

ESTENSIONE DEGLI ORIENTAMENTI DELL'EBA IN MATERIA DI *DE-RISKING* ANCHE AI SOGGETTI NON DESTINATARI

Con il termine *de-risking* si fa riferimento alla pratica di rifiutare o interrompere rapporti con singoli clienti o intere categorie di clienti ritenuti ad alto rischio di riciclaggio e/o di finanziamento del terrorismo (d'ora in poi, "ML/TF").

Il *de-risking* – con impatti sia sull'efficace gestione del rischio di riciclaggio sia sull'accesso ai servizi finanziari – è da tempo oggetto di un ampio dibattito in sede internazionale (ad es., al GAFI). A livello europeo, sono state portate avanti una serie di iniziative con l'obiettivo di limitarne gli effetti negativi sotto il profilo dell'esclusione finanziaria e del contrasto al riciclaggio ⁽²⁾.

Quanto al primo profilo, il *de-risking* può ostacolare l'accesso da parte della clientela a prodotti e servizi finanziari di base, condizione essenziale per la partecipazione alla vita economica e sociale. Con riferimento al contrasto del riciclaggio, va tenuto presente che i clienti che subiscono pratiche di *de-risking* potrebbero ricorrere a canali di pagamento alternativi per soddisfare le proprie esigenze finanziarie e, conseguentemente, le transazioni di questo tipo di clientela potrebbero non essere più monitorate.

Su richiesta della Commissione europea, l'EBA ha quindi predisposto due *set* di linee guida:

- a) il primo, di carattere generale, introduce alcuni presidi di processo che gli intermediari devono osservare al fine di limitare i casi di rifiuto all'apertura o al mantenimento di un rapporto motivato esclusivamente dal rischio ML/TF (EBA/GL/2023/04 – Orientamenti sull'efficace gestione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo nel fornire accesso ai servizi finanziari);
- b) il secondo fornisce indicazioni specifiche sulle modalità di svolgimento dell'attività di adeguata verifica nei confronti delle organizzazioni *no-profit* (NPO), in considerazione delle specifiche difficoltà che queste incontrano nell'accesso ai servizi finanziari (EBA/GL/2023/03). Questi Orientamenti modificano le linee guida del 2021 sui fattori di rischio di ML/TF (cd. *Risk Factors Guidelines*) ⁽³⁾.

Di seguito se ne illustrano i principali contenuti.

Orientamenti sull'efficace gestione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo nel fornire accesso ai servizi finanziari

Gli Orientamenti richiedono agli intermediari:

- di integrare le proprie *policy* e procedure con la previsione di idonei meccanismi per identificare e valutare correttamente i fattori di rischio della clientela in modo da garantire che l'applicazione degli obblighi AML non dia luogo a pratiche di *de-risking*. Più in dettaglio, le *policy*

⁽²⁾ In particolare, nel gennaio 2022 l'EBA ha pubblicato una *Opinion* relativa alla portata e all'impatto del fenomeno: [EBA Opinion and annexed report on de-risking.pdf \(europa.eu\)](#).

⁽³⁾ Le GL in materia di fattori di rischio di ML/TF (EBA/GL/2021/02) definiscono i fattori che gli intermediari dovrebbero prendere in considerazione nel valutare il rischio di riciclaggio correlato alla propria attività e ai singoli rapporti con i clienti.

dovrebbero prevedere misure di mitigazione del rischio da applicare ai clienti a rischio più elevato, che includano quantomeno l'offerta di prodotti o servizi con specifiche limitazioni operative;

- di accertarsi, prima di rifiutare o revocare l'apertura di un rapporto, di aver preso in considerazione ed escluso tutte le possibili misure di mitigazione del rischio di ML/TF;
- di motivare e documentare qualsiasi decisione di rifiutare o interrompere il rapporto. Questa documentazione, in caso di richiesta, è messa a disposizione dell'Autorità competente;
- nei casi di rifiuto dell'apertura di un rapporto o di sua interruzione, di comunicare ai clienti le procedure di reclamo delle quali questi ultimi possono avvalersi.

Sono inoltre fornite indicazioni specifiche a favore dei soggetti vulnerabili (ad es., i rifugiati o le persone senza fissa dimora) ⁽⁴⁾ e delle persone fisiche che hanno diritto all'apertura di un conto base ai sensi della *Payment Account Directive* (cd. PAD).

Orientamento sulle *non-profit organizations*

Questo Orientamento fornisce **indicazioni specifiche su come modulare gli obblighi di adeguata verifica nei confronti delle NPO.**

Gli intermediari dovrebbero utilizzare le indicazioni contenute nell'Orientamento per comprendere **l'organizzazione e l'operatività delle NPO, nonché i fattori di rischio di ML/TF da prendere in considerazione** al fine di modulare, conseguentemente, gli obblighi di adeguata verifica (ad es., gli intermediari dovrebbero acquisire informazioni sulla *governance* dell'ente e sulle modalità di *funding*, verificare la sussistenza di eventuali notizie di stampa che incidano negativamente sulla sua reputazione, verificare se la NPO opera con paesi terzi ad alto rischio).

Dal punto di vista soggettivo, gli Orientamenti sono indirizzati a tutti gli intermediari inclusi nella definizione di "operatori del settore finanziario" di cui al Regolamento (UE) 1093/2010. Si tratta degli intermediari che siano al contempo: (i) destinatari degli obblighi della AMLD; (ii) sottoposti a regolamentazione e a vigilanza a norma di uno degli atti legislativi europei citati nello stesso Regolamento (UE) 1093/2010. Restano pertanto esclusi gli intermediari vigilati dalla Banca d'Italia che siano destinatari degli obblighi antiriciclaggio ma che non siano sottoposti a un regime di regolamentazione e vigilanza pienamente armonizzato ai sensi di direttive UE quali, ad esempio, la Direttiva (UE) 36/2013 (cd. *Capital Requirements Directive*) o la Direttiva (UE) 2366/2015 (*Payment Services Directive*).

La Banca d'Italia ha dichiarato all'EBA l'intenzione di conformarsi agli Orientamenti e con Note n. 34 e 35 del 3 ottobre 2023 ha dato attuazione agli stessi. Essi quindi assumono il valore di Orientamenti di vigilanza nei confronti degli intermediari vigilati dalla Banca d'Italia che ricadono nella definizione di "operatore del settore finanziario" di cui al Regolamento (UE) 1093/2010. Si tratta, più in dettaglio, di: banche; società di intermediazione mobiliare (SIM); società di gestione del risparmio (SGR); società di investimento a capitale variabile (SICAV); società di investimento a capitale fisso, mobiliare e immobiliare (SICAF); istituti di moneta elettronica; istituti di pagamento; succursali

⁽⁴⁾ In relazione ai soggetti vulnerabili che non siano in grado di fornire forme tradizionali di documentazione d'identità, gli Orientamenti menzionano la possibilità di usare documenti alternativi e di posticipare la piena applicazione degli obblighi di adeguata verifica a un momento successivo all'instaurazione del rapporto, qualora questi soggetti siano ritenuti a basso rischio.

insediate in Italia di intermediari bancari e finanziari aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro paese comunitario o in un paese terzo; banche, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro paese comunitario tenuti a designare un punto di contatto centrale in Italia ai sensi dell'art. 43, comma 3, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

Sono al momento esclusi dall'applicazione degli Orientamenti dell'EBA gli intermediari vigilati dalla Banca d'Italia che non rientrano nella nozione di "operatore del settore finanziario" di cui al Regolamento (UE) 1093/2010 e cioè: i) gli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del TUB; ii) le società fiduciarie iscritte nella sezione separata dell'albo di cui all'art. 106 del TUB; iii) i soggetti eroganti micro-credito, ai sensi dell'art. 111 del TUB; iv) Poste Italiane S.p.A., per l'attività di bancoposta; v) Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

Per assicurare coerenza e uniformità nell'applicazione del quadro normativo di riferimento per tutti i soggetti vigilati, la Banca d'Italia intende estendere le indicazioni dell'EBA anche a questi soggetti.

Gli intermediari ex art. 106 TUB, le società fiduciarie iscritte nella sezione separata dell'albo di cui all'art. 106 del TUB, i soggetti eroganti micro-credito, Cassa Depositi e Prestiti e Poste Italiane possono formulare commenti e osservazioni sulla proposta di estendere anche a essi gli Orientamenti dell'EBA.